

Carta legale da € 16,00

Spettabile
CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI
DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO
Via Lago di Varano n.53
58100 GROSSETO

Oggetto: domanda di cancellazione all'Ordine.

_ l _ sottoscritt_ _____ , nat_ a _____ (Prov. ____) il _____
_____, residente a _____ (Prov. _____), c.a.p. _____,
(Comune di Residenza)

Indirizzo: _____, n° _____, tel. _____
C.F. _____, P. IVA _____
Con studio in _____ c.a.p. _____
(Comune di Ufficio)

Indirizzo: _____
Tel. _____ Fax _____ E-Mail _____

DICHIARA

sotto la Sua personale responsabilità civile e penale di non esercitare più la Professione di Consulente del Lavoro dal _____ (1) per il seguente motivo:

CHIEDE

pertanto a Codesto Consiglio di provvedere alla Sua cancellazione dall'Albo.
Si impegna a non esercitare la professione se non previa reiscrizione.

Data _____

In fede

N.B.

- La cancellazione dall'Albo avviene con delibera del Consiglio.

- Il contributo di iscrizione è annuo e va versato per intero anche se la cancellazione avviene nel corso dell'anno.

- Chi non avesse ancora versato la quota, prima di chiedere la cancellazione, deve dimostrare di averla versata per intero.

- Alla domanda va allegato il tesserino DUI ovvero tesserino di riconoscimento (in caso di smarrimento la relativa denuncia all'autorità competente).

- Il consulente che intenda cancellarsi dall'Ordine, deve attenersi scrupolosamente a quanto sopra indicato tenendo conto delle disposizioni che prevedono che nell'ipotesi di documentazione carente, fino a che questa non risulti completa e regolare, non dovrà essere assunta delibera alcuna e NON dovrà essere data retrodatazione di sorta all'atto dell'assunzione della delibera.

(1) La decorrenza:

- 1- Dalla data di assunzione della delibera, del Consiglio Provinciale o del Presidente, se la domanda dell'iscritto è generica, senza cioè l'indicazione di una specifica data.
- 2- Dalla data indicata espressamente dal consulente, nel qual caso la medesima dovrà essere contemporanea, successiva fino ad un massimo di 30 giorni antecedenti la data di ricevimento da parte del Consiglio Provinciale (delibera del CNO n.58 del 10/5/1995).
- 3- Dalla data della insorta incompatibilità, nel caso di incompatibilità sopravvenuta successivamente all'iscrizione.